DELIBERA n. 50/17/CONS

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DITTA IACOMINO / VODAFONE ITALIA S.P.A.
(GU14 n. 133/2016)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 gennaio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l'istanza della Ditta Iacomino, del 21 gennaio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La ditta istante, intestataria del contratto di tipo *business* avente codice cliente 7.1701761, ha lamentato nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. il ritardo nella

portabilità dell'utenza fissa n. 08119176xxx e dell'utenza mobile n. 330243xxx verso il predetto gestore, l'interruzione dei servizi voce e dati per circa dieci/quindici giorni, il ritardo nell'attivazione della linea ADSL, la fatturazione di costi difformi da quelli pattuiti, l'attivazione di servizi non richiesti, il cambio non richiesto del piano tariffario e la mancata risposta ai reclami inoltrati all'operatore.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha rappresentato quanto segue:

a. in data 25 gennaio 2014 veniva sottoscritta richiesta di portabilità delle numerazioni da Wind verso Vodafone; l'attivazione dei servizi avveniva dopo oltre due mesi;

b. la prima fattura veniva emessa nel mese di giugno 2014; durante la portabilità l'istante rimaneva privo dei servizi voce e dati per circa dieci/quindici giorni a rotazione e l'attivazione della linea ADSL avveniva con ritardo;

c. l'istante segnalava all'operatore, tramite il *call center* e a mezzo fax, che i costi addebitati nella prima fattura non corrispondevano a quelli sottoscritti e che il piano tariffario applicato era diverso.

d. l'istante lamentava, inoltre, l'attivazione di servizi mai richiesti, quali sms *premium* e *live directory*, e la fatturazione di traffico oltre soglia;

e. l'istante non riceveva riscontro alle richieste trasmesse a mezzo fax;

f. successivamente è stato effettuato, senza l'autorizzazione dell'istante, un cambio del piano tariffario.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto nei confronti dell'operatore:

i. la liquidazione di un indennizzo per ritardo nella portabilità della linea fissa e della linea mobile;
ii. la liquidazione di un indennizzo per mancata risposta ai reclami inoltrati a mezzo fax;
iii. la liquidazione di un indennizzo per errata fatturazione;
iv. la liquidazione di un indennizzo per l'attivazione non richiesta di servizi a pagamento;
v. la liquidazione di un indennizzo per mancato inserimento negli elenchi;
vi. lo storno e il rimborso di tutte le fatture contestate nel tempo;
vii. la liquidazione di un indennizzo per gestione della pratica.

Con nota in replica alla memoria di Vodafone, l'istante ha contestato il contenuto dello scritto difensivo avversario, ha allegato l'attivazione non richiesta della numerazione 3462680xxx "*Internet micro*" e ha formulato istanze istruttorie con le quali, in particolare, ha chiesto all'Autorità di ordinare all'operatore di esibire la PDA completa e non parziale sottoscritta dall'istante, la copia delle risposte inviate all'istante in merito ai molteplici reclami, la prova certa che il piano sottoscritto dall'istante si riferiva a quello effettivamente fatturato negli anni e che lo stesso era pienamente consapevole di quello

che ha sottoscritto, la copia dei *log* del traffico voce e ADSL nel periodo successivo alla portabilità dei numeri e la copia della PDA o del *verbal order* per l'attivazione della numerazione 3462680xxx "*Internet micro*". Oltre alle richieste già formulate nell'istanza, l'istante ha articolato ulteriori richieste di indennizzo.

In sede di udienza, la parte istante ha reiterato le richieste avanzate con la nota di replica.

2. La posizione dell'operatore

La Società Vodafone, con memoria difensiva, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste avanzate nel formulario GU14 che non siano coincidenti con quelle formulate nell'istanza di conciliazione.

Nel merito, l'operatore ha contestato la richiesta di indennizzo per ritardo di attivazione del numero mobile e di quello fisso, rappresentando, quanto al primo, che "*lo stesso è stato correttamente importato nel mese di marzo 2014 a seguito di sottoscrizione del modulo relativo alla MNP del numero avvenuta il 25 febbraio 2014*" e che *"*[*i*]*n pendenza della richiesta di mnp, Vodafone ha attivato comunque il servizio con numero provvisorio che è stato utilizzato dall'istante*". Quanto al numero fisso, la Società ha rappresentato che "*il servizio è stato regolarmente attivato e l'importazione dello stesso è avvenuta (come da schermata in allegato) in data 08/04/2014. Sul punto, si rileva che la Carta del Cliente Vodafone (carta servizi) – adottata in conformità delle delibere ed indicazioni dell'Agcom – prevede che il tempo massimo per l'attivazione del servizio di accesso ad internet da postazione fissa sia di 60 giorni dal giorno in cui l'operatore ha registrato l'ordine di attivazione. È, inoltre, espressamente stabilito che da tale indicatore sono esclusi i tempi tecnici imputabili alla portabilità del numero. Nel caso di specie, come si evince dalla schermata allegata, sono state notificate molte rimodulazioni della DAC dal gestore della rete e, pertanto, eventuali ritardi non sono imputabili a Vodafone*". La Società ha rilevato, inoltre, che l'istante non ha segnalato ritardi né ha effettuato reclami in merito al ritardo di attivazione.

Quanto ai malfunzionamenti e alla mancata erogazione dei servizi voce e ADSL lamentati dall'istante, Vodafone ha eccepito che nessuna segnalazione in merito ai predetti disservizi è stata effettuata dall'istante o, quantomeno, risulta allegata e comunque presente sui sistemi Vodafone. L'operatore ha precisato, infatti, che gli unici reclami allegati dalla parte istante si riferiscono alla fatturazione e che dalle fatture risulta effettuato regolare traffico sulle utenze oggetto del contenzioso. La Società ha eccepito, dunque, l'estrema genericità della contestazione *de qua*.

L'operatore ha contestato altresì la fondatezza della richiesta di indennizzo per mancato inserimento negli elenchi, tenuto conto che non si comprende a quale numero si riferisce la richiesta, se lo stesso fosse presente negli elenchi pubblici prima del passaggio in Vodafone e se sia stata fatta apposita richiesta di inserimento negli elenchi. Vodafone

ha eccepito che, anche in relazione a tali doglianze, l'istante non ha mai mosso alcuna contestazione.

In relazione alla richiesta dell'istante di rimborso delle fatture, Vodafone ha eccepito la inammissibilità della stessa tenuto conto che nessuna richiesta in tal senso è contenuta nel formulario UG. L'operatore ha contestato, inoltre, che non è dato evincere, nelle contestazioni di parte istante, l'ammontare esatto degli importi contestati nelle fatture, a quali voci siano riferiti e quali siano le fatture contestate.

La Società, infine, ha precisato che nessun cambio del piano tariffario è mai intervenuto, che non risultano contestazioni da parte dell'istante in merito ai c.d. servizi a sovrapprezzo e che nessun valido reclamo risulta allegato in atti. Vodafone ha rappresentato che l'istante ha una posizione aperta di euro 294,23.

In sede di udienza, Vodafone si è riportata alla memoria depositata, ha eccepito l'inammissibilità della documentazione integrativa prodotta dall'istante congiuntamente alle memorie di replica e ha contestato altresì la quantificazione degli indennizzi fatta nelle stesse e tutte le richieste ivi formulate che non siano coincidenti con quelle del GU14. La Società, inoltre, a fronte delle richieste istruttorie della parte istante, ha precisato che, secondo i fondamentali principi civilistici chi agisce eccependo un inadempimento della controparte deve produrre il titolo su cui fonda la sua domanda, e che le predette richieste comporterebbero un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Vodafone ha formulato proposta conciliativa della controversia, non accettata dall'istante.

Ai sensi dell'articolo 18 del *Regolamento*, l'Autorità ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai soli fini istruttori, con la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale, con memoria, ha rappresentato che "[*i*]*n data 24 febbraio 2014 perveniva una richiesta di migrazione relativa all'utenza 08119176xxx nello scenario WIND OLO Donating – Vodafone OLO Recipient. Il relativo ordine di provisioning, con data timeout di fase 2 del successivo 28 febbraio e regolarmente avanzato nella fase 3 del processo di migrazione, si completava in data 08 aprile 2014, ovvero, alla DAC "Data Attesa Consegna" rimodulata da Telecom e a seguito, quindi, dell'espletamento del suddetto ordine da parte del suddetto operatore. Il successivo 09 aprile, pertanto, WIND cessava correttamente sulla propria rete la linea telefonica 08119176xxx per migrazione verso altro gestore*". La Società, in sede di udienza, si è riportata alla citata memoria.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle richieste dell'istante avanzate con nota di replica in relazione alla pretesa attivazione non richiesta della

numerazione 3462680xxx "*Internet Micro*", trattandosi di domanda che non risulta essere stata oggetto del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione.

Sempre in via preliminare, si dichiara l'inammissibilità delle richieste di indennizzo formulate dalla parte istante con la propria nota di replica che non siano contenute già nell'istanza di definizione e, in quanto tali, tardivamente proposte; deve, invece, ritenersi ammissibile la documentazione prodotta dalla parte istante unitamente alle citata nota di replica, costituita dalla copia del contratto sottoscritto *inter partes*, dal materiale informativo preso in visione dall'utente in sede contrattuale, dalla copia dei reclami trasmessi all'operatore, da talune fatture e dal formulario UG proposto dall'istante, trattandosi, non già di documenti relativi a circostanze nuove e non dedotte antecedentemente dalla parte, bensì di documentazione offerta in replica alle eccezioni dell'operatore e, comunque, già in parte prodotta con l'istanza di definizione della controversia e, in ogni caso, già conoscibile da parte del gestore.

Nel merito, deve ritenersi che quanto alla tardata portabilità della numerazione mobile 330243xxx dal gestore Telecom verso Vodafone, le doglianze dell'istante meritano di essere accolte. Occorre premettere che, in atti, sono stati prodotti dalle parti sia il modulo di adesione al piano telefonico "*Zero: P.IVA Mini*", sottoscritto in data 25 gennaio 2014, sia il modulo di richiesta della portabilità della predetta numerazione mobile, sottoscritto in data 25 febbraio 2014. Quest'ultimo modulo risulta completo dei dati necessari all'espletamento della richiesta di portabilità, recando l'indicazione dell'operatore di provenienza nonché il numero seriale della SIM; tali circostanze determinano che la data di sottoscrizione di detto modulo costituisce il *dies a quo* la portabilità avrebbe potuto essere espletata.

A fronte di detta richiesta, l'utenza mobile interessata risulta essere attiva sui sistemi Vodafone a partire dal 8 aprile 2014; l'operatore non ha provato che tale ritardo dell'adempimento è stato determinato da causa allo stesso non imputabile. Ne deriva che Vodafone devi ritenersi tenuta a corrispondere in favore dell'istante, in accoglimento della richiesta *sub i)* di cui all'istanza, l'indennizzo di euro 2,50 *pro die* previsto dall'articolo 6 del *Regolamento sugli indennizzi* per la tardata portabilità della numerazione mobile, raddoppiato ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento trattandosi di utenza di tipo "affari", per complessivi 42 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2014 (data di sottoscrizione della PDA, atteso che l'art. 14, comma 1, dell'Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR "*Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali*" dispone che "*per ritardi superiori a due giorni lavorativi il computo dell'indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due*") sino al 8 aprile 2014. L'indennizzo complessivamente dovuto al predetto titolo da Vodafone in favore dell'istante è, dunque, pari ad euro 210,00 (duecentodieci/00).

La richiesta dell'istante *sub i)* deve essere accogliersi altresì nella parte in cui è riferita alla tardata migrazione della numerazione fissa 08119176xxx.

La documentazione prodotta in atti da Vodafone e da Wind, operatore *donating* chiamato ad integrare il contraddittorio ai soli fini istruttori ai sensi dell'articolo 18 del

Regolamento, ha dato evidenza delle seguenti circostanze: Vodafone, in qualità di operatore *recipient* ha trasmesso al *donating* Wind la richiesta di migrazione dell'utenza in data 24 febbraio 2014; una volta avviata la procedura di migrazione, vi sono state numerose rimodulazioni della DAC "Data Attesa Consegna" in ragione dell'attività di competenza del gestore di rete. Sebbene le tempistiche necessarie all'espletamento della migrazione non siano tecnicamente imputabili al *recipient* Vodafone, è tuttavia in capo a quest'ultimo che deve essere addebitata la responsabilità per il ritardo della migrazione dell'utenza oltre i 60 giorni indicati nella carta servizi dello stesso operatore, tenuto conto che, nel caso di specie, la procedura è stata avviata da Vodafone un mese dopo la sottoscrizione del contratto con l'utente e si è completata tecnicamente in 43 giorni. Deve, dunque, ritenersi che se la richiesta di migrazione fosse stata avviata precedentemente da Vodafone, la stessa si sarebbe perfezionata entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero entro il 26 marzo 2014. Per i 13 giorni di ritardo nell'espletamento della procedura di cambio operatore, dunque, Vodafone deve ritenersi tenuta alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennizzo giornaliero di euro 1,50 per ciascuno dei due servizi interessati (voce e dati) previsto dall'articolo 3, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*, da computarsi nella misura pari al doppio in applicazione dell'art. 12 del citato Regolamento trattandosi di utenza *business*, per un importo complessivo di euro 78,00 (settantotto/00).

Tenuto conto che in atti non vi è evidenza di alcuna segnalazione all'operatore da parte dell'istante di pretesi malfunzionamenti dei servizi voce e dati successivamente alla migrazione/portabilità delle numerazioni, e anche in ragione della genericità della relativa allegazione, le doglianze dell'istante al riguardo devono ritenersi infondate.

Merita accoglimento la richiesta dell'istante *sub ii)* di liquidazione di un indennizzo per mancata risposta ai reclami. Parte istante, infatti, ha depositato copia del reclamo trasmesso a mezzo fax all'operatore in data 14 giugno 2014 in relazione alla fatturazione emessa da Vodafone siccome recante addebiti di costi ritenuti difformi da quelli pattuiti; il reclamo risulta reiterato con successiva comunicazione del 1 luglio 2014. Non risultando alcun riscontro formale da parte di Vodafone al predetto reclamo scritto dell'utente, deve liquidarsi in favore dell'istante l'indennizzo previsto dall'articolo 11 del *Regolamento sugli indennizzi* nella misura massima di euro 300,00 (trecento/00), tenuto conto del periodo superiore a 300 giorni decorrente dal 29 luglio 2014 (coincidente con la scadenza dei 45 giorni indicati nella carta servizi di Vodafone come periodo entro il quale avviene la gestione dei reclami dei clienti) e sino al 17 dicembre 2015 (data in cui è stato espletato il tentativo di conciliazione della controversia e, dunque, prima occasione utile di confronto tra le parti).

In merito alle contestazioni dell'istante relative alla fatturazione emessa da Vodafone, siccome recante costi ritenuti difformi rispetto alle condizioni economiche prospettate all'utente in sede contrattuale, deve rilevarsi che le argomentazioni difensive di Vodafone, limitate alla dichiarata applicazione dei piani tariffari indicati nell'accordo negoziale, non risultano sufficienti a ritenere giustificati i costi contestati dall'istante. Se, da un lato, infatti, è accertata l'applicazione in fattura dei medesimi piani tariffari indicati nel contratto sottoscritto dall'istante, dall'altro, tuttavia, non è ammissibile escludere *de plano* che detti piani, all'epoca della conclusione dell'accordo, siano stati oggetto di promozioni o sconti, tenuto conto che Vodafone avrebbe dovuto quantomeno indicare

quale fosse, all'epoca della sottoscrizione del contratto, il costo dei piani tariffari oggetto del contratto e dare prova di aver fatturato detti costi conformemente alle previsioni contrattuali.

In mancanza di evidenza documentale dell'avvenuta comunicazione da parte dell'operatore delle condizioni economiche applicate per la fornitura dei servizi e della loro accettazione da parte dell'utente, i fatti dedotti dall'istante, nella specie non solo affermati ma supportati dal riscontro probatorio offerto dal materiale informativo sottoscritto dall'agenzia che ha proposto il contratto (il quale, tuttavia, risulta di non agevole comprensione per l'utente quanto ai costi effettivamente dovuti per ciascun servizio), devono ritenersi non fondatamente contestati da Vodafone, sulla quale, in ragione della natura contrattuale del rapporto di fornitura, incombe l'onere probatorio della circostanza di aver computato i costi di cui alla propria fatturazione conformemente agli accordi negoziali.

Al riguardo, la richiesta dell'istante *sub iii)* di liquidazione di un indennizzo per errata fatturazione, deve essere rigettata, trattandosi di fattispecie che, non integrando alcun disservizio, non può dar luogo ad alcun indennizzo. La stessa, tuttavia, facendo ricorso al criterio di equità, come ammesso, sia pur in via residuale ed al fine di riequilibrare le posizioni delle parti nel pubblico interesse, dalle "*Linee guida in materia di risoluzione delle controverse tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*" approvate con delibera n. 276/13/CONS, può essere interpretata quale richiesta di rimborso delle somme corrisposte dall'utente all'operatore sulla base di un'illegittima fatturazione e, pertanto, può ritenersi ammissibile, in quanto tale, la richiesta dell'utente *sub vi)*. In parziale accoglimento di tale ultima richiesta dell'istante, si dispone il rimborso da parte di Vodafone in favore dell'utente degli importi relativi ai contributi bimestrali/ricariche bimestrali relativamente ai servizi su rete fissa e su rete mobile addebitati rispettivamente nelle fatture n. AE07501432 del 27 maggio 2014, AF01452621 del 28 gennaio 2015 e AF07608624 del 27 maggio 2015 (le uniche prodotte in atti dall'istante) in misura superiore al costo di euro 29,90, oltre IVA per ciascuna e, pertanto, il rimborso dell'importo di euro 44,70 (quarantaquattro/70), oltre IVA, in relazione alla fattura n. AF01452621 del 28 gennaio 2015; il rimborso dell'importo di euro 29,80 (ventinove/80), oltre IVA, in relazione alla fattura n. AF07608624 del 27 maggio 2015 e il rimborso dell'importo di euro 45,23 (quarantacinque/23), oltre IVA, in relazione alla fattura n. AE07501432 del 27 maggio 2014.

La richiesta dell'istante *sub iv)* di liquidazione di un indennizzo per attivazione non richiesta di servizi a pagamento non può essere accolta per la genericità delle allegazioni di cui all'istanza, stante la mancanza di puntuale indicazione delle voci di costo contestate, dei relativi importi e delle fatture nelle quali gli stessi sono stati addebitati, che non consente alcun accertamento riguardo alla lamentata attivazione non richiesta di servizi.

Deve rigettarsi, infine, altresì la richiesta di parte istante *sub v)*, di liquidazione di un indennizzo per mancato inserimento negli elenchi pubblici, tenuto conto che l'utente

non ha offerto alcun riscontro documentale dell'inserimento negli elenchi delle proprie numerazioni già con il precedente gestore, di guisa che in mancanza di una diversa volontà manifestata a Vodafone, avrebbe dovuto essere conservata la precedente scelta, né ha provato di aver avanzato nuova richiesta di inserimento nei confronti di Vodafone.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, oggetto di richiesta *sub vii)* da parte dell'istante, in ragione del parziale accoglimento delle richieste di cui all'istanza e della congrua proposta conciliativa formulata dall'operatore in sede di udienza, appare equo disporre la compensazione delle stesse tra le parti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della Ditta Iacomino nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 210,00 (duecentodieci/00) a titolo di indennizzo per la tardata portabilità dell'utenza mobile di tipo *business* n. 330243xxx (euro 2,50, nella misura del doppio, per 42 giorni);

ii. euro 78,00 (settantotto/00) a titolo di indennizzo per la tardata attivazione dei servizi voce e dati nel corso della procedura di cambio operatore in relazione all'utenza fissa di tipo *business* n. 08119176xxx (euro 1,50, nella misura del doppio, per ciascuno dei due servizi interessati, per 13 giorni);

iii. euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo inoltrato a mezzo fax in data 14 giugno 2014;

iv. euro 44,70 (quarantaquattro/70), oltre IVA, a titolo di rimborso parziale fattura n. AF01452621 del 28 gennaio 2015;

v. euro 29,80 (ventinove/80), oltre IVA, a titolo di rimborso parziale della fattura n. AF07608624 del 27 maggio 2015;

vi. euro 45,23 (quarantacinque/23), oltre IVA, a titolo di rimborso parziale fattura n. AE07501432 del 27 maggio 2014.

4. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi